



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 43 DEL 25/05/2020

OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS. MISURE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI'.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Preso atto della numerosa decretazione d'urgenza varata negli ultimi mesi dagli Enti statali e regionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus covid-19, sull'intero territorio nazionale e regionale;

Richiamato da ultimo il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19, laddove stabilisce all'art.1, comma 1, che: *"a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica"*;

Evidenziato che il citato decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 stabilisce all'art.1, comma 14, che: *«Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16.»*;

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 recanti "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e il relativo Allegato n. 17 "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive";

Vista il Decreto della Regione Piemonte n. 63 del 22.05.2020 "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- omissis.." che al punto 18 del dispositivo recita: "fermo quanto già previsto dai provvedimenti statali e regionali, è consentita l'apertura dei mercati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma dd, del DPCM del 17 maggio 2020 e dalla scheda tecnica "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", contenuta nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" allegate sub 1 al presente provvedimento";

Dato che l'attuale "FASE 2" richiede l'uso della massima cautela e prudenza nell'applicazione e nell'osservanza delle linee guida predisposte per il riavvio delle varie attività, che debbono essere necessariamente condizionate e limitate nel loro svolgimento;

Evidenziata la necessità di adottare alcune misure al fine di facilitare il rispetto delle Linee Guida sia per gli operatori commercianti sia per i consumatori che accedono all'area mercatale, misure che rivestono carattere di eccezionalità ed urgenza, tendenti a garantire la sanità e salute pubblica;

Vista la planimetria con la rappresentazione del posizionamento dei posteggi mercatali, predisposta in esito ai sopralluoghi effettuati dalla Polizia Locale con i rappresentanti degli operatori del mercato e alle riunioni tenute con gli Uffici competenti;

Atteso che è stata verificata la possibilità di consentire la riapertura del mercato settimanale del martedì con alcune modifiche/prescrizioni di esercizio per garantire le necessarie misure di sicurezza di cui alle linee guida sopra richiamate;

Dato atto che in piazza della Repubblica non si crea una modifica sostanziale del posizionamento dei posteggi, che rimangono all'interno del consueto quadrante di riferimento o nelle immediate prossimità dello stesso;

Rilevata, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'organizzazione del mercato del martedì al fine di contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

D'intesa con il Comando di Polizia Municipale, l'Ufficio Commercio e i rappresentanti degli operatori del mercato del martedì (ambulanti e agricoltori);

Visti:

- l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5, del D.L.gs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;
- l'articolo 35 del Decreto Legge n. 9/2020;

ORDINA

- 1) Che il mercato settimanale del martedì si svolga, a far data dal 26 maggio 2020, con l'osservanza di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza previste per il contenimento della pandemia da coronavirus dalla normativa a carattere statale e regionale, adottando le seguenti modificazioni alla tradizionale dislocazione dell'area mercatale:
 - spostamento dei concessionari dei posteggi destinati agli agricoltori, n. 7 e n. 10 rispettivamente nei posteggi n. 67 e n. 68, attualmente liberi, al fine di consentire il necessario distanziamento di mt 1 tra un banco e l'altro;
 - spostamento del concessionario del posteggio n. 117 nel posteggio attualmente libero n. 22;

- mantenimento delle operazioni di assegnazione in spunta per tutti i posteggi liberi ad eccezione dei numeri 7, 10, 12 (produttori agricoli) 67 e 68;
- 2) l'osservanza delle seguenti misure, prescrizioni e modalità operative a carico degli operatori del mercato, al fine di garantire condizioni di sicurezza che tutelino la salute dell'intera collettività (titolari, collaboratori, lavoratori, consumatori, personale addetto ai controlli):
 - l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le misure prescritte nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive nonché delle norme igienico sanitarie e di sicurezza;
 - i titolari dei posteggi sono tenuti a rendere inaccessibili al pubblico gli spazi liberi tra un banco e l'altro, così da evitare assembramenti in spazi estremamente ristretti;
 - sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro: ogni operatore è responsabile della verifica del rispetto della distanza di sicurezza;
 - pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori sia da parte dei clienti;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
 - fornitura obbligatoria di guanti "usa e getta" alla clientela nelle attività di acquisto di abbigliamento e alimenti e bevande o, in assenza, imposizione del divieto assoluto di toccare la merce.
- 3) l'accesso all'area di mercato e la verifica sull'affluenza da parte dell'utenza sia regolamentato da apposito personale della Protezione civile in collaborazione e con la supervisione della Polizia Municipale.

AVVERTE

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si rinvia alla normativa statale emanata in materia, al DPCM del 17/05/2020 e al D.P.G.R. n. 67 del 22.05.2020 della Regione Piemonte.

In caso di violazione della presente ordinanza si applicano, ai sensi dell'art. 2 commi 1 e 2 del Decreto Legge n.33 del 16/5/2020, le sanzioni previste dall'art. 4, del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, con le modalità indicate nel Decreto Legge. Nel caso in cui la violazione sia commessa nell'esercizio d'impresa si applica altresì la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o attività da 5 gg a 30 gg.

La presente ordinanza ha validità dal 26 maggio 2020 e fino a revoca.

Contro al presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica.

DEMANDA

Agli uffici competenti l'adozione di ogni atto gestionale necessario all'attuazione della presente ordinanza.

Alla Polizia Locale e alle altre Forze dell'ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza, trasmessa in copia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito internet istituzionale.

IL SINDACO
Pier Giuseppe GENOVESE
Firmato digitalmente
GENOVESE PIER GIUSEPPE